GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 141 — 18 giugno 1881

PARTE UFFICIALE

Il Numero **243** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi del 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), e 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), allegato *B*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento veduto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione delle leggi 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), e 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), allegato *B*, sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, e perciò resta abrogato il regolamento approvato col Nostro decreto del 21 agosto 1879, n. 5040 (Serie 2ª).

Art. 2. Il detto regolamento sarà presentato alla Camera dei deputati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I. — *Denuncia delle fabbriche.*

Art. 1. I fabbricanti di spiriti di prima categoria, cioè quelli che adoperano per la distillazione l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (topinambours), devono presentare, almeno un mese prima di incominciare la lavorazione, una denuncia in doppio originale, accompagnata da un tipo dell'opificio, e da un'esatta descrizione delle sue parti, indicando:

1° Il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

2° Il comune, la via ed il numero dove si aprirà la fabbrica;

3° Il giorno in cui sarà aperta la fabbrica;

4° I locali di cui la fabbrica si comporrà e l'uso cui ciascuno sarà destinato;

5° I recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e per la preparazione delle materie che si impiegano nella fabbricazione, non che quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con l'indicazione per ciascuno di essi della capacità; la forza nominale ed effettiva in cavalli-vapore delle macchine motrici; la portata media per ora di ogni pompa d'innalzamento dei liquidi alcoolici soggetti a distillazione, rettificazione e trasformazione;

6° Si descriverà pure il sistema che sarà seguito per la produzione.

I fabbricanti di spiriti di 2ª categoria, ossia quelli che adoperano per la distillazione le frutta, il vino, le vinaccie, il miele e le altre materie non comprese nella 1ª categoria, possono fare la denuncia anche soli otto giorni prima d'incominciare la lavorazione, e basta che forniscano le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, nonchè quella del numero e della capacità degli apparecchi, delle materie da adoperarsi per la distillazione e dell'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli originali della denuncia, con indicazione del giorno in cui fu presentata, sarà restituito al fabbricante, con obbligo di esibirlo ad ogni richiesta.

Art. 2. La denuncia di cui all'articolo precedente deve essere presentata all'agente delle imposte, il quale ha l'obbligo di trasmetterla entro 24 ore all'ufficio tecnico di finanza, affinchè provveda subito per la verificazione della fabbrica.

Per le fabbriche di seconda categoria la denuncia può anche essere presentata al sindaco del comune, nella cui giurisdizione è situata la fabbrica. In questo caso il sindaco deve rimettere immediatamente i due esemplari della denuncia all'agente delle imposte, che ne ritorna uno rivestito del visto e rimette l'altro all'ufficio tecnico di finanza.

Il termine di otto giorni decorre soltanto dalla data dell'arrivo della denuncia all'agente delle imposte.

I fabbricanti di seconda categoria sono inoltre ammessi a fare verbalmente la denuncia all'agente delle imposte, a cura del quale viene tradotta in iscritto, e ne è rilasciata ad essi copia.

Per i lambicchi locomobili e per quelli che si vogliono dare a nolo o ad imprestito, non occorre di rinnovare la denuncia ad ogni trasferimento del lambicco, purchè nella primitiva denuncia si faccia risultare che il lambicco è destinato ad essere locomobile o ad essere dato a nolo ovvero ad imprestito; ed in questo secondo caso, purchè l'utente del lambicco si faccia consegnare dal cedente la denuncia ed il processo verbale di verificazione. Questi documenti devono dall'utente del lambicco essere presentati all'agente delle imposte, il quale ne dà immediato avviso all'ufficio tecnico di finanza per gli effetti degli articoli 32 e 35 del presente regolamento.

Art. 3. La denuncia, limitatamente alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1, ed a quella degli apparecchi, è obbligatoria anche per coloro che rettificano l'alcool ovvero lo raffinano per mezzo di lambicchi per la preparazione dei liquori.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia i chimici e farmacisti, non che gli Istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 30 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici o a scopi scientifici.

Art. 4. I locali, i recipienti, i vasi e gli altri apparecchi devono essere dal fabbricante esternamente numerati e contrassegnati in modo stabile e visibile.

Inoltre all'esterno dei recipienti, dei vasi e degli apparecchi, deve, a cura del fabbricante, essere indicata la capacità espressa in misura decimale, in corrispondenza alle indicazioni della denuncia di fabbrica.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle fabbriche di seconda categoria, se non rispetto agli apparecchi di distillazione e di rettificazione.

Art. 5. Per le fabbriche di prima categoria, ogni innovazione allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione deve essere denunciata dal fabbricante all'ufficio tecnico di finanza almeno quarantotto ore avanti. Compiuto il lavoro l'ufficio tecnico di finanza provvede, ove occorra, alla rettificazione del processo verbale.

Per le fabbriche di seconda categoria, la denuncia delle modificazioni negli apparecchi di produzione, nell'orario giornaliero della lavorazione e nella qualità della materia prima da adoperarsi, può essere fatta nel termine di 5 giorni al sindaco locale, oppure anche verbalmente all'agente delle imposte, i quali procedono colle norme dell'art. 2.

CAPO II. — *Verificazione delle fabbriche.*

Art. 6. Presentata la denuncia di cui al capo precedente, la fabbrica deve essere verificata da un delegato dell'ufficio tecnico di finanza.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante e deve farsene constare mediante apposito processo verbale da stendersi in doppio originale, uno dei quali deve ritirarsi dal fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta dei delegati alla vigilanza. Copia del verbale deve essere inviata all'agente delle imposte.

Appena eseguita la verificazione, la fabbrica può essere aperta.

Art. 7. Nella verificazione della fabbrica, devono essere accertate le indicazioni della denuncia, e deve essere redatto processo verbale degli apparecchi di distillazione, i quali devono essere esattamente misurati ed identificati mediante speciali laminette numerate. L'istesso dicasi di ogni altro apparecchio indicato al n. 5 dell'art. 1.

Nel processo verbale di verificazione devono essere stabilite le opere da eseguirsi dal fabbricante per l'esercizio di una efficace sorveglianza.

Sulle opposizioni del fabbricante provvede l'intendente di finanza.

CAPO III. — *Obblighi del fabbricante dopo la verificazione della fabbrica, e provvedimenti durante la sospensione del lavoro.*

Art. 8. Dal momento della verificazione della fabbrica il fabbricante è tenuto:

1. A collocare sull'esterno della fabbrica una iscrizione che ne indichi l'esistenza;

2. A conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparecchi ed a notificare entro 24 ore le alterazioni o i guasti avvenuti.

Il fabbricante che intende di cessare del tutto dall'industria, ne deve dare sollecita partecipazione all'agente delle imposte; e solo quando abbia ricevuta la conferma della fatta partecipazione, e siano stati rimossi dal delegato della finanza i sigilli e le laminette apposte agli apparecchi di distillazione, che dovranno essere smontati, rimane dispensato dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

Art. 9. Durante l'inattività o la sospensione del lavoro della fabbrica, deve essere impedito l'uso dei relativi apparecchi mediante la suggellazione.

Dell'apposizione e remozione di suggelli agli apparecchi, deve farsi risultare da apposito processo verbale da firmarsi dagli agenti della finanza e dal fabbricante.

TITOLO II.

Disposizioni per le fabbriche di prima categoria.

Fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero, le barbabietole e i tartufi di canna.

CAPO I. — *Adattamento delle fabbriche ed applicazione dei misuratori.*

Art. 10. Nelle fabbriche di 1ª categoria, la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto determinata dal misuratore meccanico dell'alcool anidro, sistema Siemens.

Il misuratore deve essere applicato ad ogni apparecchio di distillazione.

Gli apparecchi di distillazione (scaldavini, condensatori, refrigeranti, colonne, provini e tubi relativi di comunicazione) devono essere collocati in locale unico, disgiunti e separati dagli apparecchi di rettificazione e di trasformazione. Tanto gli apparecchi di distillazione quanto quelli di rettificazione e di trasformazione devono essere situati in modo che siano accessibili e verificabili in tutte le loro parti. E però devono poggiare sopra basi massiccie, non vuote all'interno, e la fabbrica deve essere munita di tutte le opere necessarie (come scale, ballatoi, ecc.) perchè gli agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli apposti in tutte le parti, commettiture e saldature di detti apparecchi. Gli apparecchi di distillazione inoltre devono essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione col misuratore.

I condensatori, gli scaldavini, i refrigeranti, devono essere muniti di coperchio suggellato; e dovranno essere inoltre muniti di doppia parete, ovvero custoditi in casse munite di coperchi suggellati, ogni qualvolta ed in qualunque momento lo si richieda dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 11. Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata nel suolo.

Tanto il misuratore, quanto il filtro o la bacinella interposti fra il misuratore stesso e l'apparecchio di distillazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli, senza togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella, devono essere collocati un alcoolometro ed un termometro che saranno forniti dalla Finanza.

Ove sotto il locale in cui è situato il misuratore vi fosse un altro ambiente, della chiave di questo devono disporre anche i delegati della finanza.

Fino alla distanza di tre metri all'ingiro e al disotto della base del misuratore e degli annessi lavori, l'Amministrazione potrà vietare che vi siano vasche, tubi, e condotti sotterranei qualsiansi. In ogni caso le vasche, i tubi e i condotti dovranno essere facilmente accessibili per la sorveglianza.

Art. 12. I tubi e le serpentine in cui vengono avviati i vapori ed i liquidi alcoolici prima che passino al misuratore, devono essere accessibili da tutte le parti, colorati dal fabbricante in modo speciale a richiesta della finanza, e muniti di sigilli e di ordigni di sicurezza in tutte le commettiture e saldature, del pari che in tutti i rubinetti. Questi tubi devono distare almeno cinque centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno quindici centimetri dagli stessi tubi. In tutti i casi non possono attraversare il tetto del locale ove si trovano, e

l'Amministrazione può pretendere inoltre che siano dal fabbricante costruiti a doppia parete. Dovranno del pari essere costruiti a doppia parete, o muniti di rivestimento di sicurezza, i così detti sfiatatoi o tubi d'aria.

Art. 13. Gli apparecchi di rettificazione e di trasformazione dei liquidi alcoolici sono soggetti alla vigilanza dei delegati della finanza.

Nessuna comunicazione di tubi, di vasche od altro, deve esistere fra questi apparecchi e quelli di prima distillazione; e gli uni e gli altri devono attraversare spazi o zone di terreno affatto distinti.

Ogni apparecchio deve essere munito di manometri, ossia indicatori del livello dei liquidi, i quali devono essere in permanente e visibile comunicazione con l'interno dello stesso apparecchio.

Gli agenti della finanza potranno in qualsiasi momento accertare la qualità dei liquidi contenuti in detti apparecchi, sia coll'estrarne direttamente un saggio, sia mediante l'applicazione di appositi congegni meccanici.

Art. 14. All'applicazione del misuratore provvede l'ufficio tecnico di finanza.

Per le fabbriche e per gli apparecchi di distillazione che vengono impiantati dopo la pubblicazione del presente regolamento, il fabbricante è tenuto a costrurre e a disporre i refrigeranti in modo, che la loro base disti dal pavimento almeno di due metri, e che vi si possa applicare immediatamente il misuratore.

Art. 15. L'applicazione del misuratore deve effettuarsi da un delegato dell'ufficio tecnico di finanza con l'assistenza del fabbricante, e la si deve fare constare mediante apposito processo verbale di consegna al fabbricante stesso, il quale deve apporvi la sua firma.

Nel processo verbale deve indicarsi esattamente il distintivo del misuratore applicato; il numero e la qualità dei suggelli, nonchè i punti degli apparecchi ai quali furono apposti. Devesi inoltre indicare la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale deve essere compilato in triplo originale, di cui uno rimarrà al fabbricante, l'altro presso l'ufficio tecnico di finanza e il terzo sarà trasmesso all'intendente di finanza.

Capo II. — *Cauzione dei fabbricanti.*

Art. 16. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica, senza che il fabbricante abbia provato all'agente delle imposte di aver prestato cauzione, da fissarsi dall'ufficio tecnico di finanza in base al presunto ammontare della tassa di due mesi e quindici giorni.

Art. 17. La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore quanto nominativi sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Può essere anche prestata mediante fideiussione di due persone solventi, purchè siano accettate dall'esattore e purchè della fideiussione e dell'accettazione dell'esattore risulti da una di lui dichiarazione scritta da rinnovarsi ad ogni anno. Nel corso dell'anno ove venga mutato l'esattore, la fideiussione cessa di essere valida, se non viene accettata dal nuovo esattore.

Può essere inoltre consentito che il fabbricante sia sollevato dalla cauzione, purchè si obblighi a versare anticipatamente in Tesoreria la tassa presunta per ogni quindici giorni, salvo il conguaglio alle scadenze bimestrali.

La cauzione prestata può essere variata dietro richiesta dell'Amministrazione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della finanza. Può eziandio essere variata a richiesta del fabbricante, quando fosse risultata eccedente alle condizioni del lavoro.

Capo III. — *Condizioni per la lavorazione.*

Art. 18. L'incominciamento della lavorazione di una fabbrica di prima categoria, deve essere notificato in iscritto all'agente delle imposte, almeno tre giorni prima.

La dichiarazione deve essere compilata in doppio originale, senza correzioni, cancellature od alterazioni. Essa deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1. La data dell'ultimo verbale di verificazione ed il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione; e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione e il giorno in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre la indicazione se il lavoro della distillazione continuerà giorno e notte o se sarà limitato alle sole ore del giorno;
2. La qualità delle materie da distillarsi;
3. Gli appparecchi di distillazione che saranno adoperati con la identificazione degli annessivi misuratori, o vasi contemplati dall'articolo 28;
4. Le condizioni di lavoro, ossia il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado di temperatura dovrà essere quello della flemma dentro il filtro.

Uno degli originali della dichiarazione, munito della firma dell'agente e del suggello d'ufficio, deve essere ritornato al fabbricante per essere esibito ad ogni richiesta; un secondo originale deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 19. In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti, sostituzioni o variazioni in una parte qualsiasi degli apparecchi di distillazione, il fabbricante è tenuto a farne immediata denuncia all'ufficio tecnico di finanza, il quale procede subito alla verificazione e compilazione del processo verbale.

La denuncia deve essere stesa in doppio originale, uno dei quali, munito della conferma della presentazione, deve essere restituito al fabbricante.

Si procederà nello stesso modo ogni volta che, per qualunque altra causa, dovesse venire interrotta per un periodo maggiore di 24 ore la lavorazione di una fabbrica nel corso del periodo dichiarato.

Art. 20. Nel caso che si guasti un misuratore applicato, durante il tempo necessario per le riparazioni o per la sostituzione di un altro misuratore, il prodotto rispetto all'apparecchio cui è annesso il misuratore guastato, sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. Lo stesso dicasi nel caso di fabbriche di nuova istituzione, fino a che non siano applicati i misuratori.

Art. 21. Il fabbricante deve tenere nella fabbrica un registro numerato e parafato dall'Amministrazione, nel quale, oltre alle indicazioni delle dichiarazioni di lavoro, col giorno e l'ora della presentazione, siano trascritte nei casi di cui al precedente articolo 19, nell'atto stesso della spedizione, le denuncie di guasti e di sospensione del lavoro.

Nello stesso registro devono essere riportate, almeno ogni 24 ore, le indicazioni dei contatori del misuratore.

Essendovi in attività più misuratori, si deve notare, in ogni registrazione delle indicazioni, anche il distintivo del relativo misuratore.

Il registro deve esibirsi ad ogni richiesta degli agenti della finanza e deve consegnarsi all'ufficio tecnico all'atto della lettura dei misuratori per la chiusura del bimestre.

CAPO IV. — *Verificazione e manutenzione dei misuratori e degli apparecchi.*

Art. 22. Il servizio di verificazione e di manutenzione dei misuratori, e di ogni altro congegno applicato e verificato dalla finanza, nonchè il servizio di verificazione degli apparecchi della fabbrica, sono eseguiti da agenti delegati sotto la direzione e responsabilità dell'ufficio tecnico di finanza. Il fabbricante dovrà disporre perchè gli apparecchi siano lasciati inattivi pel tempo strettamente necessario alle operazioni da eseguire.

I fabbricanti saranno avvertiti della residenza dell'agente delegato specialmente alla conservazione dei sigilli di fabbrica.

Nel caso di guasti, accomodi e puliture da operarsi negli apparecchi di distillazione, il fabbricante avverte per iscritto l'agente delegato, il quale deve tosto recarsi in fabbrica per togliere od applicare i sigilli occorrenti.

Quando però si tratti di operazioni periodiche ed ordinarie di pulitura delle colonne, degli scaldavini, dei condensatori ecc., lo avviso per iscritto deve essere dato almeno 24 ore prima.

Eseguite le riparazioni e pulitura, nessun apparecchio potrà essere rimontato e adoperato, se prima non sia stato verificato e nuovamente sigillato dall'agente delegato.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, congegni ed ordigni di sicurezza e di custodia, deve farsi risultare in apposito verbale di cui si rilascia uno degli originali al fabbricante.

Art. 23. A cura dell'ufficio tecnico di finanza ogni fabbrica è provvista di un registro memoriale, nel quale gli agenti della finanza devono segnare le visite operate, ed il fabbricante deve trascrivere gli avvisi spediti all'agente delegato a norma dell'articolo precedente.

Inoltre il fabbricante può scrivere in tale registro le osservazioni che crede di fare in merito alle operazioni degli agenti della finanza.

Art. 24. Una volta almeno ogni 15 giorni, l'ingegnere delegato dall'ufficio tecnico verifica l'integrità dei sigilli ed i numeri segnati dal misuratore, compilandone verbale, del quale consegna un originale al fabbricante.

Inoltre, una volta almeno ogni bimestre, e sempre quando abbia luogo il caso previsto dall'art. 19, l'ingegnere delegato dallo ufficio tecnico esamina se il misuratore agisce regolarmente in ogni sua parte, ed istituisce, ove lo creda opportuno, degli esperimenti.

Occorrendo di vuotare il filtro, la pentola del misuratore o la vasca metallica sottoposta all'istesso misuratore, il liquido raccolto dovrà essere, o fatto passare pel misuratore, o versato nel deposito delle materie da distillare.

CAPO V. — *Accertamento e liquidazione della tassa.*

Art. 25. L'accertamento e la liquidazione della tassa, alla fine di ogni periodo bimestrale, si fanno dall'ufficio tecnico di finanza.

Le scadenze bimestrali s'intendono con la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre.

La tassa liquidata alla fine di ogni bimestre sarà ripartita per la riscossione in quattro rate eguali che si riterranno scadute, la prima con la scadenza del bimestre stesso, e le altre successivamente di quindici in quindici giorni.

Art. 26. La liquidazione della tassa al termine di ogni bimestre si effettua sulla base dei verbali di verificazione di ciascun misuratore, compilati alla fine del bimestre, dall'ufficio tecnico di finanza il quale rilascia uno degli originali di ogni verbale al fabbricante.

Dal numero dei litri di alcool anidro segnati dal rispettivo contatore nel periodo cui si riferisce la liquidazione della tassa, si deduce il 10 per cento, ed il rimanente si moltiplica per la tassa unitaria.

Art. 27. Nel caso di guasti o di perturbazioni del misuratore, o del filtro, la liquidazione della tassa per l'apparecchio cui il guasto si riferisce, è rimontando all'ultimo verbale di lettura od a quel tempo anteriore al quale sia legalmente dimostrato che il guasto risale, si fa secondo le norme seguenti:

a) Se il guasto è accidentale ed è stato denunciato, la liquidazione della tassa si fa moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo suddetto per la tassa media giornaliera del bimestre precedente, tenuto conto soltanto dei giorni di effettiva lavorazione dell'apparecchio. E nel caso si trattasse di apparecchio nuovo, la liquidazione della tassa si fa in ragione del lavoro giornaliero fatto da apparecchi simili;

b) Se il guasto è accidentale, ma non è stato denunciato, come pure se il guasto è doloso, o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli dell'Amministrazione apposti all'istrumento, al filtro, ai tubi di condotta dei liquidi e dei vapori alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, od anche se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, la tassa si liquida per detto periodo in ragione del massimo lavoro che l'apparecchio avrebbe potuto fare in un tempo uguale.

Il massimo lavoro si determina per ciascun giorno, moltiplicando per 24 ore la massima media di tassa liquidata in un'ora, risultante da due letture successive eseguite in qualsiasi tempo, anche in uno stesso giorno.

Verrà pure liquidata la tassa in base al massimo lavoro, nel caso che nei tubi di condotta dei liquidi e vapori alcoolici, od in qualsiasi parte od organo degli apparecchi di fabbrica, fossero seguite alterazioni o modificazioni che avessero avuto per iscopo o avessero offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Art. 28. Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto direttamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione, l'accertamento sarà fatto sul prodotto di prima distillazione misurandone la quantità negli apparati di raccolta.

In questo caso tali apparati devono essere perfettamente chiusi con suggello di ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico ed in tutte le commettiture, e devono essere muniti esternamente di manometri le cui graduazioni corrispondano all'ettolitro e suoi multipli e submultipli; e gli apparati stessi non possono essere vuotati senza l'intervento dei delegati della finanza, e senza che prima siasi proceduto alla compilazione di processo verbale, in analogia al precedente articolo 26.

Nel processo verbale deve essere indicata la quantità di spirito, ed il suo grado di forza misurato coll'alcoolometro centesimale alla temperatura normale. La quantità si desume o dalla indicazione dei manometri, o mediante la misurazione diretta.

Gli accertamenti surriferiti servono di base all'ufficio tecnico per la liquidazione della tassa; alla quale si procede moltiplicando la quantità in gradi riscontrata, per la tassa unitaria dedotto il 10 per cento.

Nelle fabbriche in cui non esistano apparati di raccolta, il prodotto sarà raccolto alla presenza dei delegati della finanza entro apposite botti o appositi recipienti, precedentemente marcati e misurati, e nei quali dovrà essere indicata esternamente la esatta capacità in misura metrica decimale.

Nel resto si procederà come sopra anche per quanto riguarda i sigilli di sicurezza; ed in entrambi i casi dovrà pure essere sigillato il coperchio del filtro o della bacinella.

Art. 29. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del periodo bimestrale, l'ufficio tecnico di finanza, dopo eseguita la liquidazione della tassa, trasmette all'Intendenza di finanza l'elenco delle somme dovute da ciascun fabbricante, corredato degli originali delle dichiarazioni di lavoro e dei registri di fabbrica.

Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa, il fabbricante può ricorrere all'intendente di finanza, il quale, udito l'ufficio tecnico, dispone, quando occorra, per gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate al fabbricante sulle rate immediatamente successive, quante volte non richieda il rimborso con mandato speciale.

Le somme dovute dal fabbricante, non comprese per qualsiasi causa nella rata cui si riferisce il debito, sono, a cura dell'ufficio tecnico, comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta dell'omissione o dell'errore.

CAPO VI. — *Restituzione del dazio doganale sul cereale estero adoperato per la distillazione dello spirito.*

Art. 30. Il fabbricante che adoperi per la distillazione cereale estero, e intenda avere rimborsato il dazio doganale di importazione, deve nella dichiarazione d'importazione indicare la fabbrica in cui il cereale sarà distillato.

La Dogana, compiute le operazioni prescritte, rilascia una bolletta di accompagnamento, all'appoggio della quale il genere deve essere verificato alla introduzione nella fabbrica.

Art. 31. Per ottenere il rimborso del dazio doganale pagato alla importazione, il fabbricante deve presentarne domanda all'intendente di finanza della provincia.

La domanda deve indicare la quantità di cereale per la quale si chiede il rimborso del dazio, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1. La bolletta del dazio doganale pagato alla importazione, intestata al fabbricante;

2. L'attestato dell'ufficio tecnico di finanza che la quantità di cereale estero, per la quale si richiede il rimborso del dazio, sia stata adoperata nella produzione dell'alcool. Al qual uopo il cereale estero deve essere custodito in locali diversi da quelli ove si custodisce il cereale nazionale.

TITOLO III.

Disposizioni per le fabbriche di seconda categoria.

Fabbriche nelle quali si adoperano le frutta, il vino, le vinaccie, il miele e le altre materie non comprese nella prima categoria.

CAPO I. — *Determinazione della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 32. La determinazione della produttività e della tassa giornaliera è fatta dall'ufficio tecnico di finanza, il quale deve tener conto di tutti gli elementi che influiscono sulla produttività dei lambicchi, e cioè:

a) Della quantità, sia in volume che in peso, della materia prima (vinaccie, o frutta, o radici, ecc.) che s'introduce in ciascun lambicco ad ogni operazione, tenuto conto, oltrechè della capacità e della forma di ciascun lambicco, anche della influenza che può avere il volume della cupola (cappello);

b) Della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a fuoco lento od a fuoco vivo, se a riscaldamento diretto o col mezzo del vapore;

c) Se trattasi di vinaccie, della qualità di esse, se siano sottoposte prima della distillazione ad una o più torchiature, e se venga ricavato il secondo vino (vinello);

d) Del grado di umidità della materia prima da distillare, tenuto presente anche il tempo durante il quale rimanga nei depositi prima di essere sottoposta alla distillazione;

e) Se dalla materia prima venga estratta direttamente l'acquavite, oppure si produca la flemma; e se trattisi di vinaccia, se si proceda alla estrazione del cremor di tartaro;

f) Dell'orario giornaliero di lavorazione cui ha dichiarato di attenersi il fabbricante, del numero delle operazioni che in tale orario possono compiersi, e della produttività di ciascuna operazione;

g) Finalmente delle perdite derivanti dai cali e dalle dispersioni inevitabili, e di ogni altro elemento che si riconosca abbia una diretta influenza sulla qualità e quantità del prodotto della distillazione.

Art. 33. Quando si voglia adoperare il vino per la distillazione, alla determinazione della produttività e della tassa giornaliera può essere proceduto, in contradditorio del fabbricante, dopo presentata la dichiarazione di lavoro ed in seguito ad analisi diretta della ricchezza alcoolica del vino da distillare, tenuto sempre conto della quantità di prodotto che si può ottenere, dedotte le perdite industriali.

Art. 34. Per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera, l'ufficio tecnico deve attenersi alla formula seguente:

$$T = V \times N \times Q \times 0{,}60$$

nella quale:

T Rappresenta la tassa giornaliera espressa in lire e centesimi;

V Il volume in ettolitri della materia prima; e se trattisi di vinaccie, il volume in ettolitri delle vinaccie sfuse e sciolte per ogni riempimento di lambicco;

N Il numero dei riempimenti per ciascun giorno di lavoro;

Q La produzione media in gradi di alcool anidro per ogni ettolitro di materia prima impiegata.

CAPO II. — *Notificazione ed effetti della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 35. La produttività e la tassa giornaliera, con la distinta dei dati che valsero a determinarle, sono dall'ufficio tecnico fatte notificare al fabbricante, cui viene rilasciato uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale, sottoscritto dal fabbricante e munito della data della notificazione e della firma di chi la eseguì, viene restituito all'ufficio tecnico.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indicherà tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un suo dipendente; ed in mancanza di questi affiggerà l'atto alla porta della fabbrica, indicando queste circostanze nell'atto stesso.

Un elenco delle quote intimate viene, dall'ufficio tecnico, trasmesso all'intendente di finanza della provincia.

Art. 36. Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione deve, nei quindici giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio della Commissione circondariale.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale, e vi deve essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Uno degli originali del ricorso è dal prefetto trasmesso all'ufficio tecnico di finanza e l'altro al presidente della Commissione circondariale.

Il ricorso non è ammesso, se il fabbricante non dichiari la tassa che è disposto ad accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa; e non si obblighi a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso.

Se il ricorso è inammessibile, la Commissione circondariale lo respinge alla parte con dichiarazione di inammissibilità.

Prima di presentare il ricorso al prefetto, il fabbricante può

domandare all'ufficio tecnico l'esperimento diretto per il migliore accertamento della tassa, salvo a presentare il ricorso entro otto giorni da quello dell'esperimento stesso, qualora duri la controversia.

Art. 37. La tassa diventa definitiva:

1. Quando siano scorsi i termini stabiliti, senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere la determinazione della Commissione circondariale;

2. Quando la Commissione circondariale siasi pronunciata, salvo gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge.

Capo III. — *Costituzione e giudizio delle Commissioni circondariali.*

Art. 38. Le Commissioni circondariali sono costituite nel mese di agosto di ogni anno con dichiarazione del prefetto, viste le deliberazioni degli enti che devono esservi rappresentati.

I membri di tali Commissioni possono essere rieletti.

La Commissione costituita per un anno dura in ufficio finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. 39. La Commissione circondariale sceglie il presidente nel suo seno; e deve far noto al pubblico il luogo delle sue adunanze. Essa si aduna nel capoluogo del circondario, o (per le provincie venete) del distretto, e nel locale della Prefettura, o della Sotto-prefettura, o del Commissariato distrettuale.

Art. 40. Il presidente convoca la Commissione e fa notificare alle parti il giorno dell'adunanza, perchè possano farsi rappresentare.

Art. 41. La Commissione, od anche il suo presidente, nel caso di mancanza d'intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorrano, e deve invitare ad assistervi un delegato dell'ufficio tecnico di finanza; sempre poi la Commissione deve emettere la sua decisione, specificando gli elementi sui quali si fonda, e comunicarla al prefetto entro 30 giorni dalla data della trasmissione del ricorso.

La decisione è esecutiva con dichiarazione del prefetto, che la fa notificare immediatamente alle parti.

Le spese del procedimento, liquidate dal prefetto, sono a carico dell'Amministrazione, se la quota determinata dalla Commissione è eguale a quella offerta dal fabbricante. Sono invece a carico del fabbricante, se la quota determinata è eguale a quella proposta dall'Amministrazione. Sono infine ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza, quando la quota determinata dalla Commissione è intermedia fra la quota determinata dalla Amministrazione e quella offerta dal fabbricante.

Capo IV. — *Revisione della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 42. Per la revisione della produttività e della tassa giornaliera, nell'interesse tanto dell'Amministrazione, quanto della parte, l'ufficio tecnico deve rendersi conto, nel corso della lavorazione delle fabbriche, degli effetti delle determinazioni vigenti, e se non si verifichi sperequazione tra le fabbriche.

Quando creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera nel caso di variazioni negli elementi della prima determinazione, deve presentarne domanda motivata all'ufficio tecnico, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare ed i dati sui quali vorrebbe venisse determinata.

L'ufficio rilascia ricevuta della domanda e quindi partecipa al fabbricante l'accettazione dell'offerta, oppure notifica, nel termine di 20 giorni, la tassa proposta dall'Amministrazione.

Art. 43. La nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, è intimata al fabbricante, nei modi e per gli effetti di cui negli articoli 35 e seguenti del presente regolamento.

Art. 44. Se il fabbricante rifiuta la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, si procede nel modo determinato dall'articolo 36.

Art. 45. Allorchè per iniziativa dell'Amministrazione od in seguito a domanda del fabbricante siasi fatto luogo alla revisione, la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui seguì la verificazione.

Quando però la revisione abbia avuto luogo nell'interesse della finanza, in causa di variazioni nelle condizioni di lavoro non denunciate dal fabbricante, gli effetti della nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera comincieranno a decorrere dal momento dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Capo V. — *Accertamento della tassa mediante la vigilanza permanente o con l'applicazione del misuratore.*

Art. 46. Quando l'Amministrazione finanziaria od il fabbricante intendano rifiutare la determinazione della Commissione circondariale circa la produttività e la tassa giornaliera, il rifiuto deve essere notificato all'altra parte entro dieci giorni dall'intimazione della decisione della Commissione circondariale, con dichiarazione di voler sostituita nella fabbrica la vigilanza permanente.

Gli effetti della decisione della Commissione circondariale sono limitati in questo caso fino al tempo compreso nella dichiarazione di lavoro in corso.

Art. 47. Avvenendo che pel rifiuto di una delle due parti ad accettare la determinazione della Commissione circondariale si debba sostituire nella fabbrica la vigilanza permanente esercitata a spese della parte richiedente, sarà proceduto in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per la vigilanza permanente nelle fabbriche di prima categoria.

Art. 48. Ove l'Amministrazione finanziaria, facendo uso della facoltà conferitale dalla legge, ed indipendentemente anche dal caso previsto nei due articoli precedenti, voglia applicare il misuratore meccanico in una fabbrica di seconda categoria, deve notificare la sua deliberazione al fabbricante almeno quindici giorni prima di mandarla ad effetto.

A tale notificazione si procede con le forme dell'articolo 35 del presente regolamento.

Art. 49. Alle fabbriche di seconda categoria, nelle quali venga applicato il misuratore meccanico, sono estese le disposizioni dei capi I, III e IV, titolo II, di questo regolamento.

Capo VI. — *Cauzione dei fabbricanti.*

Art. 50. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del presente regolamento, concernenti la cauzione da prestarsi dai fabbricanti di prima categoria, sono estese a quelli della seconda categoria.

Per gli esercenti però delle piccole distillerie, indicate dall'articolo 11 della legge, la cauzione è limitata alla tassa corrispondente al tempo della lavorazione effettuabile nell'anno, quando tale lavorazione non abbia ad eccedere il periodo di un mese; e alla tassa corrispondente ad un mese e mezzo della lavorazione, quando questa debba oltrepassare il periodo di un mese.

In mancanza della cauzione, la lavorazione per queste piccole distillerie può essere consentita mediante deposito nella cassa dell'esattore della tassa corrispondente al periodo di quindici giorni o meno compreso nella dichiarazione di lavoro da presentarsi giusta gli articoli seguenti. In questo caso, alla dichiarazione di lavoro sarà unita la ricevuta di deposito rilasciata dallo esattore.

In tutti i casi, quando la somma da garantirsi non superi lire

cento, basterà che l'esercente dimostri di avere la libera proprietà della distilleria, o presenti la fideiussione di chi dimostri di avere questa libera proprietà.

CAPO VII. — *Condizioni per la lavorazione.*

Art. 51. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica di seconda categoria senza che ne sia fatta dichiarazione in iscritto almeno 24 ore prima.

La dichiarazione deve indicare, dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1. Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione, cioè:

a) Il giorno e l'ora in cui comincerà il riempimento del lambicco;

b) Il giorno e l'ora in cui la distillazione sarà ultimata;

2. L'orario giornaliero della lavorazione;

3. La qualità delle materie che devono essere lavorate;

4. La produttività e la tassa giornaliera già assegnata all'apparecchio od agli apparecchi da adoperarsi, nonchè il numero distintivo di essi.

Una medesima dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione dovrà inoltre specificare i giorni della lavorazione nei vari comuni ove l'apparecchio sarà trasportato.

Art. 52. La rettificazione della flemma, per regola, deve aver luogo in apparecchi diversi da quelli destinati alla distillazione delle materie prime, e durante il periodo della lavorazione dichiarata.

Tuttavia se nella fabbrica non esista che un solo apparecchio di distillazione, la flemma raccolta in più giorni potrà essere rettificata nell'istesso apparecchio destinato alla distillazione delle materie prime, in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fata menzione nella dichiarazione di lavoro.

Art. 53. Dove in una fabbrica di seconda categoria sia stata sostituita la vigilanza permanente o sia stato applicato il misuratore meccanico, la dichiarazione di lavoro dovrà contenere i dati indicati dall'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 54. Per le piccole distillerie alle quali si riferisce lo articolo 11 della legge, anche senza la presentazione di una nuova denuncia di fabbrica, la dichiarazione potrà limitarsi ad un periodo inferiore ad un giorno di lavoro, purchè il tempo determinato per la lavorazione corrisponda ad un intiero numero di riempimenti di lambicco; in tal caso la produttività e la tassa giornaliera vengono proporzionalmente ridotte in relazione alla lavorazione dichiarata.

Art. 55. La dichiarazione di lavoro deve essere compilata in doppio orginale senza correzioni, cancellature od alterazioni, e presentata all'agente delle imposte, il quale stacca gli avvisi da trasmettersi ai delegati alla vigilanza, e restituisce uno degli originali della dichiarazione, munito della firma e del suggello di ufficio, al fabbricante per essere esibito ad ogni richiesta, comunicando immediatamente l'altro originale all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 56. Per le piccole distillerie contemplate nell'art. 11 della legge, la dichiarazione può essere fatta verbalmente al sindaco, al segretario od a quell'altro impiegato comunale che fosse delegato dal sindaco. In questo caso il ricevente deve scrivere la dichiarazione negli appositi stampati, consegnandone un esemplare col bollo di ufficio alla parte e trasmettendo l'altro all'ufficio tecnico, e staccare contemporaneamente gli avvisi da comunicare, l'uno all'agente comunale incaricato di accertare la durata delle distillazioni, l'altro agli agenti della finanza.

Art. 57. La dichiarazione non può essere accettata, se i dati di essa non siano corrispondenti a quelli che servirono per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera; al qual uopo l'ufficio tecnico deve comunicare agli agenti delle imposte ed alle autorità comunali i dati necessari, per norma nella accettazione delle dichiarazioni di lavoro.

Pei lambicchi locomobili, agli effetti della presentazione ed accettazione delle dichiarazioni di lavoro, l'Agenzia delle imposte dalla cui circoscrizione vien tolto l'apparecchio, deve comunicare a quella nella cui circoscrizione lo si trasporta, e dove occorra anche alla rispettiva autorità comunale, la determinazione della produttività e della tassa giornaliera, e ciò senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 42 del presente regolamento.

Art. 58. Compiuta la lavorazione dichiarata, deve essere ritirato l'originale della dichiarazione, che, giusta l'art. 55, è in potere del fabbricante, e deve essere trasmesso all'ufficio tecnico con le attestazioni del delegato alla vigilanza.

Nel caso dell'art. 56, la dichiarazione esistente nella distilleria deve essere ritirata dall'autorità comunale, che deve trasmetterla del pari all'ufficio tecnico fornita delle medesime attestazioni.

Art. 59. È ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro:

1. Se l'uso dell'apparecchio di distillazione sia reso impossibile per caso di forza maggiore;

2. Qualora per gli apparecchi locomobili e per i lambicchi che distillano materie non preventivamente ammassate per la distilleria, la lavorazione dovesse incominciare o cessare in tempo diverso da quello indicato nella dichiarazione.

In questi casi il fatto dovrà essere denunciato all'uffizio incaricato di ricevere la dichiarazione.

La denuncia e la richiesta della revisione devono essere fatte in iscritto e in doppio originale, uno dei quali dovrà essere restituito al fabbricante con certificato di presentazione. E per le piccole distillerie contemplate dall'articolo 11 della legge, potrà essere fatta anche verbalmente, osservate le norme del precedente articolo 56.

Nel processo verbale da compilarsi dagli agenti di sorveglianza subito dopo la denuncia, deve farsi constare delle cause della interruzione o variazione del lavoro, nonchè della apposizione dei suggelli agli apparecchi della fabbrica.

CAPO VIII. — *Liquidazione della tassa.*

Art. 60. La liquidazione della tassa per le fabbriche di seconda categoria si fa alla fine di ogni periodo bimestrale sulla base delle dichiarazioni di lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state apportate giusta l'articolo precedente, non che in base agli atti di notificazione della produttività e della tassa giornaliera, secondo le norme dell'articolo 25 del presente regolamento.

Sulle risultanze di tale accertamento, l'ufficio tecnico di finanza determina l'ammontare della tassa dovuta da ciascun fabbricante, e trasmette all'Intendenza di finanza, insieme agli originali delle dichiarazioni di lavoro ritirati dalle fabbriche, gli elenchi delle somme dovute.

Art. 61. Quanto alle piccole distillerie di cui all'art. 11 della legge, per le quali la liquidazione della tassa deve essere eseguita alla fine della lavorazione, quando essa non ecceda il termine di un mese, e alla fine del mese nel caso contrario, l'ufficio tecnico provvede come all'articolo precedente, conteggiando però in una sola rata, da reputarsi scaduta con la fatta liquidazione, la tassa a carico di ciascun fabbricante, e separando la parte dovuta allo Stato da quella dovuta ai comuni.

Art. 62. Per le fabbriche di seconda categoria cui fosse stata applicata la vigilanza permanente o il misuratore, l'accertamento e la liquidazione della tassa seguiranno con le norme del capo V, titolo II, del presente regolamento.

TITOLO IV.
Riscossione della tassa.

Art. 63. Per la riscossione della tassa l'Intendenza di finanza, il 5 e il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale per ciascuna esattoria, ed in doppio originale, quattro distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente e a tutto il giorno quindici del mese in corso, e dovute:

a) Dai fabbricanti di prima categoria;

b) Dai fabbricanti di seconda categoria, che pagano la tassa sulla produttività giornaliera della fabbrica;

c) Dai fabbricanti di seconda categoria, che pagano la tassa mediante la vigilanza permanente della finanza o mediante il misuratore meccanico;

d) Dagli esercenti le piccole distillerie cui si riferisce l'art. 11 della legge.

Pel rimanente, sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 3 al 16 e dal 18 al 23 inclusivi del Regio decreto 25 agosto 1876, num. 3305, per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Le quote di tassa dovute dai contribuenti che fossero autorizzati a versarle direttamente in Tesoreria, verranno liquidate in un elenco speciale, da trasmettersi all'Intendenza di finanza alla fine di ogni bimestre, insieme cogli originali delle dichiarazioni di cui agli articoli 29 e 60.

L'Intendenza, nei due giorni dal ricevimento farà notificare a ciascun fabbricante, per mezzo di un'agente di finanza, una copia dell'elenco coll'indicazione delle scadenze di ogni versamento; e ne rimetterà altre due copie al tesoriere provinciale, al quale devono essere fatti i versamenti dal fabbricante entro 8 giorni dalla notificazione dell'elenco per la 1ª quindicina ed entro 8 giorni dalla scadenza della quindicina per le susseguenti.

Una copia dell'elenco, firmata dal tesoriere e vidimata dal controllore, sarà restituita all'Intendenza.

Sulle quote di tassa pagabili direttamente in Tesoreria dai fabbricanti non è dovuto aggio di sorta nè al tesoriere, nè all'esattore, nè al ricevitore provinciale.

In caso di mancato o ritardato versamento alle suddette scadenze l'intendente, dietro partecipazione del tesoriere provinciale e del controllore, applica al fabbricante la multa del 4 per cento sulle somme scadute e non versate, ne dà avviso al tesoriere per la riscossione con imputazione ai proventi del Tesoro, e promuove, occorrendo, gli atti esecutivi contro il fabbricante colle norme e coi mezzi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871.

Potrà inoltre ordinare la sospensione dell'esercizio della fabbrica nei modi e termini previsti dagli articoli 9 a 16 del Regio decreto 25 agosto 1876.

Art. 64. Negli elenchi delle quote di tassa dovute dagli esercenti le piccole distillerie, devono tenersi distinte le somme dovute allo Stato da quelle spettanti al comune.

Le somme spettanti al comune sono trattenute dall'esattore a disposizione del comune stesso.

Ai comuni devono essere comunicati, a cura dell'Intendenza di finanza, gli estratti degli elenchi per la parte concernente ciascun comune.

Art. 65. I proprietari che intendono di distillare il vino prodotto dai loro fondi, e che si fosse guastato, potranno ottenere l'accreditamento della tassa, da accertarsi mediante le analisi di cui all'art. 33 del presente regolamento, facendone domanda allo intendente di finanza, e indicando il locale ove avverrà la distillazione e l'apparecchio che sarà adoperato.

Essi però dovranno prestare una cauzione del preciso ammontare della tassa accreditata, nei modi prescritti dall'art. 17 del presente regolamento.

Alla fine di ogni trimestre solare si passano in riscossione le quote di tassa per le distillazioni effettuate nel trimestre precedente, e s'intendono scadute per il pagamento nel loro integrale importo, colla fine del trimestre stesso.

In quanto al resto sono applicabili le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO V.
Estrazione di acquavite con esenzione di tassa.

Art. 66. L'esenzione della tassa, fino a mezzo ettolitro all'anno, è consentita per le sole distillazioni di acquavite, di spirito cioè fino a 70 gradi, effettuate per conto ed uso proprio e non d'altrui, e da materie prodotte dal suolo dove segue la lavorazione, ed in locali ivi esistenti, o nei quali le suddette materie si sogliono manifatturare.

Art. 67. Coloro che intendono approfittare dell'esenzione stabilita dall'articolo precedente devono, almeno otto giorni prima di incominciare la lavorazione, presentare dimanda all'ufficio tecnico di finanza per mezzo del sindaco del comune, indicando tassativamente:

1. Il locale della lavorazione;

2. La qualità della materia da distillare, ed il fondo in cui tale materia fu raccolta o sia per raccogliersi;

3. Il numero di identificazione e la capacità dell'apparecchio che sarà adoperato per la distillazione;

4. La quantità dell'acquavite da prodursi nel limite di 50 litri.

La dimanda deve essere corredata dell'attestazione del sindaco che la materia da distillare proviene dai fondi posseduti o coltivati dal richiedente e che la quantità di acquavite da estrarre deve servire ad esclusivo uso del medesimo. Qualora il lambicco sia preso a nolo o ad imprestito, occorre che il cessionario nel farsi consegnare dal cedente la denuncia ed il processo verbale di verificazione, faccia menzione nella dimanda di questi documenti, nonchè del nome e del domicilio del cedente.

L'ufficio tecnico di finanza ricevuta la dimanda, stabilisce il tempo durante il quale l'apparecchio di distillazione può essere adoperato in esenzione di tassa e ne fa diretta notificazione al proprietario.

Art. 68. Quando il richiedente intenda incominciare la lavorazione, deve farne dichiarazione, che può essere anche verbale, alla autorità comunale, in base all'art. 56 del presente regolamento, esibendo l'atto con cui l'ufficio tecnico di finanza gli ha notificato qual tempo gli sia conceduto alla distillazione.

TITOLO VI.
Rettificazione e trasformazione di spirito con esenzione di tassa.

Art. 69. Chi voglia rettificare o trasformare lo spirito pel quale sia stata pagata tassa, deve farne dichiarazione per iscritto, in doppio originale, all'agente delle imposte, indicando, oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica:

1. La quantità ed il grado di forza dello spirito che adopera come materia prima;

2. La provenienza dello spirito da rettificare e trasformare, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante od acquistato da altri;

3. L'apparecchio che sarà adoperato per la rettificazione o la trasformazione;

4. Il tempo continuativo della lavorazione;

5. La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

Art. 70. L'Amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere dal fabbricante la prova del pagamento della tassa di fabbricazione, se trattasi di spirito indigeno, e dei diritti d'importazione se provenga dall'estero.

Quando si tratti di spirito acquistato sul mercato, basta che il fabbricante ne giustifichi la provenienza offrendo le prove dell'acquisto.

Art. 71. Durante l'inattività della fabbrica, gli apparecchi di rettificazione o di trasformazione devono essere posti fuori d'uso mediante suggellazione.

TITOLO VII.

Importazione dall'estero.

Art. 72. Agli effetti della riscossione del dazio doganale e della sovratassa, la quantità in ettolitri degli spiriti provenienti dall'estero in botti o in caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume mediante la tabella *A* unita al presente regolamento.

Art. 73. Il peso netto si determina, deducendo per i recipienti le tare legali secondo la tabella *B* unita a questo stesso regolamento.

Tanto l'importatore, quanto l'Amministrazione, avranno facoltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti dev'esser fatta a cura dell'importatore.

TITOLO VIII.

Restituzione della tassa per lo spirito esportato all'estero.

Art. 74. Per la restituzione della tassa di fabbricazione pagata all'interno sullo spirito spedito all'estero in natura, occorre la presentazione della bolletta intestata al nome del fabbricante esportatore, munita dell'attestazione di uscita per parte della Dogana.

Per fare l'esportazione saranno osservate le disposizioni del regolamento doganale a riguardo delle merci ammesse alla restituzione dei diritti.

All'appoggio della bolletta di uscita, nella quale dovrà esattamente ed in tutte lettere essere indicato il risultato della verificazione, nonchè delle bollette comprovanti il pagamento della tassa interna di fabbricazione, il fabbricante può ottenere, presentandone la domanda all'Intendenza di finanza della provincia, sia direttamente, sia pel tramite della stessa Dogana dalla quale seguì l'esportazione, la restituzione della tassa nella misura stabilita dalla legge.

Le bollette di pagamento per aver diritto alla restituzione della tassa, non saranno valide se sia trascorso un anno dalla loro data.

Art. 75. Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini, che si spediscono all'estero in botti, nel caso che gl'interessati domandino l'applicazione dell'art. 15 lettera *i* della legge 31 luglio 1879, num. 5038 (Serie seconda), il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio d'industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola, da cui si esporti vino all'estero in botti, e occorrendo per ogni qualità di vino, la ricchezza alcoolica naturale del vino ivi prodotto.

Per regioni vinicole si devono intendere quei territori in cui per analogia di condizioni si producano vini dotati di forze alcooliche non molto dissimili.

Nel determinare la ricchezza alcoolica dei vini, devono escludersi i casi eccezionali, e si deve prendere la media dei risultati di più anni.

Per fare l'esportazione si osserveranno come all'art. precedente le disposizioni del regolamento doganale per le merci ammesse alla restituzione dei diritti, e saranno inoltre prelevati dei campioni da suggellarsi coi distintivi della Dogana e del fabbricante, e da trasmettersi all'ufficio tecnico di finanza per la verificazione della reale ricchezza alcoolica. Del risultato di questa verificazione, l'ufficio tecnico fa constare mediante annotazione sulla bolletta di uscita, che il fabbricante avrà cura di fargli pervenire appena effettuata l'esportazione.

Art. 76. Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai mosti, nonchè nel caso dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), allegato *B*, qualora si voglia ottenere integralmente la stessa restituzione per lo spirito mescolato ai vini, bisogna: 1. Che gli esportatori dichiarino all'intendente di finanza della provincia dove tengono la fabbrica od il deposito; 2. Che si sottopongano alle condizioni prescritte dal regolamento doganale pei depositi in magazzini di privata proprietà; 3. Che le operazioni di miscela con lo spirito sian fatte sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico di finanza, in presenza degli agenti finanziari, i quali devono farne constare mediante processo verbale.

Per ogni spedizione all'estero occorre l'intervento degli stessi agenti, i quali oltre al verificare la quantità e la qualità del liquido da esportare, debbono rilasciare bolletta di accompagnamento ed applicare i suggelli ai recipienti.

La Dogana cui si deve presentare la dichiarazione di uscita, accertata l'incolumità dei suggelli, e verificata, occorrendo, anche la identità del liquido, provvede alle ulteriori attestazioni.

Art. 77. Ove si tratti di ottenere la restituzione della tassa sullo spirito contenuto nei liquori, basta la dichiarazione per parte del fabbricante esportatore, della fabbrica e del deposito, e che per ogni spedizione all'estero si chieda l'intervento dei delegati dell'ufficio tecnico di finanza, per accertare la quantità e la forza alcoolica del liquido. Del resto si procede come all'articolo precedente.

Art. 78. La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato nei casi dell'articolo 15, lett. *i*, della legge 31 luglio 1879, o dei liquori da esportarsi, si fa col mezzo della distillazione adoperando speciali apparecchi somministrati dall'Amministrazione.

Qualora lo spirito sia stato aggiunto al vino, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, o quando si tratti di spirito aggiunto ai mosti, la ricchezza alcoolica si desume dai processi verbali di cui all'articolo 76.

Art. 79. Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto al vino, ai liquori e ai mosti esportati, il fabbricante esportatore presenta all'Intendenza di finanza i documenti di cui agli articoli 75 e 77, muniti delle attestazioni prescritte; e trattandosi di mosti o di vino conciato in presenza degli agenti dell'Amministrazione, esibisce pure i processi verbali di cui all'articolo 76.

Se trattasi di vino, nei casi di applicazione dell'art. 15, lettera *i*, della legge 31 luglio 1879, n. 5038, la restituzione viene conteggiata con la formola

$$G = \frac{110}{100-\alpha}(a - \alpha)$$

nella quale a rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, e α il grado alcoolico del vino naturale stabilito secondo l'art. 75.

Sostituendo nella formola i valori di a e di α, il risultato G rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro.

Se trattasi di liquori o di mosti, oppure di vino conciato in presenza degli agenti dell'Amministrazione, la restituzione viene conteggiata sulla quantità di spirito risultante dalle verificazioni.

Art. 80. Nei casi di esportazione di vini conciati, e purchè la miscela si effettui negli spazi doganali, 24 ore prima dell'esportazione, potrà essere accordata, sopra domanda dell'esportatore

compilata su carta da bollo, la restituzione della tassa sull'alcool aggiunto alla presenza degli agenti doganali, quando sia provato il pagamento della tassa stessa per parte del fabbricante esportatore e sia assicurata l'effettiva esportazione dei vini medesimi.

Questa facoltà è però riservata alle dogane di 1° ordine ed a quelle di 2° ordine della prima classe.

Alle operazioni di miscela con lo spirito devono assistere continuamente impiegati di dogana ed agenti della guardia, sotto il sindacato dei rispettivi superiori.

Dei risultati dell'operazione si fa processo verbale, colla firma di tutti gli intervenuti. Nel verbale sono indicate la qualità e la quantità del vino conciato, la quantità di spirito impiegato e la forza di questo. Tale processo verbale deve essere presentato dall'esportatore unitamente alla bolletta di uscita, a corredo della dimanda di restituzione della tassa.

TITOLO IX.
Sorveglianza.

Capo I. — *Delegati alla sorveglianza ed estensione della sorveglianza.*

Art. 81. Sono delegati dell'Amministrazione finanziaria per la sorveglianza sulle fabbriche di spiriti:

1. Gli ufficiali e la guardia di finanza;
2. Gli impiegati degli uffici tecnici di finanza, nonchè i dipendenti capisquadra, operai verificatori ed agenti;
3. Gli agenti dei comuni;
4. I Reali carabinieri e gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

Art. 82. In conformità dell'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827, sono sottoposti a particolare sorveglianza i locali dove si fabbricano spiriti, ovvero si rettificano o si trasformano in qualunque modo per farne liquori, e così pure i locali nei quali si tengono apparecchi e si conservano prodotti e materie da fabbricare spirito e quelli in cui se ne fa la preparazione; nonchè l'abitazione del produttore, se trovasi in comunicazione con la fabbrica o serve ad alcuno degli accennati usi.

Sono egualmente soggetti a sorveglianza i locali nei quali si compie la produzione di spirito esente da tassa, e quelli annessivi anche se facienti parte dell'abitazione del produttore.

Capo II. — *Sorveglianza dei comuni.*

Art. 83. La sorveglianza dei comuni si esercita sulle piccole distillerie di cui all'art. 11 della legge, per mezzo dei loro speciali delegati muniti di patente e da equipararsi alle guardie daziarie.

Art. 84. Per l'esercizio di tale sorveglianza devono i comuni:

1. Curare, secondo le istruzioni che saranno diramate dal Ministero delle Finanze, che siano rimossi i suggelli dagli apparecchi al principio della lavorazione dichiarata, e che siano riapposti appena spirato il termine dichiarato per la lavorazione, facendone menzione sulla dichiarazione;
2. Adempiere esattamente ad ogni altro obbligo loro demandato col presente regolamento, specialmente per quanto concerne le distillazioni in esenzione di tassa.

Art. 85. La sorveglianza affidata ai comuni non toglie all'Amministrazione finanziaria il diritto e l'obbligo di procedere per proprio conto a verificazioni straordinarie, sia per accertare che la lavorazione nelle distillerie proceda in conformità della dichiarazione e che abbia luogo nelle condizioni di fatto onde venne determinata la produttività e la tassa giornaliera, sia per sindacare l'operato dei delegati dei comuni.

Art. 86. Dove l'autorità comunale non adempia il suo còmpito, l'intendente di finanza, dopo accertato il fatto o l'inadempimento, diffiderà il comune, che, quante volte non si metta immediatamente in regola, sarà dichiarato decaduto, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'art. 11 della legge, ed il servizio sarà assunto direttamente dagli agenti della finanza.

Art. 87. Quando, nonostante il diffidamento, il comune continuasse nell'inadempimento dei suoi obblighi, l'intendente di finanza, facendo constare del fatto mediante processo verbale da assumersi dai suoi delegati, dichiarerà, con apposito decreto, il decadimento del comune, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'articolo 11 della legge, e provvederà perchè la sorveglianza sia assunta dagli agenti incaricati dall'Amministrazione finanziaria, facendo affiggere il relativo avviso all'albo pretorio.

Contro la decisione dell'intendente il comune potrà ricorrere al Ministro delle Finanze.

Art. 88. Nei casi di decadimento dei comuni dalle attribuzioni loro demandate dall'articolo 11 della legge, come pure qualora dichiarino di voler rinunziare all'esercizio della sorveglianza, nel quale caso la rinuncia dovrà risultare da deliberazione del Consiglio comunale, la metà della tassa concessa al comune sarà devoluta in tutto o in parte all'Amministrazione, a seconda che al comune sia sottratta la vigilanza di tutte le fabbriche o di alcune soltanto.

TITOLO X.
Reati, contravvenzioni e pene.

Art. 89. Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri strumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

In tutti questi casi, oltre le pene suddette, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dai seguenti articoli 91 e 92.

Art. 90. Cade in contravvenzione, ed è sottoposto alla multa da lire 50 a lire 500, il fabbricante che non dia subito avviso allo agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno misuratore applicato dall'Amministrazione.

Art. 91. È punito con multa non minore del doppio della tassa nè maggiore del decuplo, e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque:

1. Metta mano a qualsiasi operazione relativa alla fabbricazione dell'alcool, prima del termine indicato nella dichiarazione di lavoro;
2. Tenga in fabbrica, rettifichi o trasformi in liquori, od altre bevande spiritose, alcool pel quale non fu pagata la tassa di fab-

bricazione o la sopratassa con gli altri diritti di entrata, se proviene dall'estero;

3. Abusi della concessione di produrre acquavite con esenzione di tassa;

4. Continui la fabbricazione dopo e finchè duri la sospensione dell'esercizio nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta;

5. Sottragga o tenti di sottrarre in qualsiasi modo lo spirito al pagamento della tassa dovuta.

L'applicazione di tali multe non dispensa dal pagamento della tassa dovuta secondo la legge.

Art. 92. Si commette la contravvenzione prevista dai numeri 1 e 4 dell'articolo precedente, quando, senza che sia presentata la denuncia di fabbrica e la dichiarazione di lavoro:

1. Siasi preparata od incominciata a preparare materia alcoolica qualsiasi entro qualsiasi vaso od apparecchio;

2. Si estragga o siasi cominciato ad estrarre in qualunque modo alcool;

3. Si trovino materie alcooliche (vinaccie, vino od altro) negli apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione.

Si commette la contravvenzione prevista dal numero 2, quando non si possa giustificare il pagamento della tassa interna o dei diritti doganali e della sovratassa, o quando non si possa giustificare la provenienza dell'alcool che si adopera come materia prima per la rettificazione o per la trasformazione in liquori.

Si commette la contravvenzione prevista dal numero 3:

1. Quando venga indicato falsamente il concorso delle condizioni necessarie per ottenere la esenzione di tassa, e ciò, sia col non impiegare per la distillazione materia prodotta dai propri fondi, sia con l'effettuare la distillazione per conto di terzi e per uso del commercio; o quando si produca spirito di ricchezza superiore a 70 gradi o in quantità maggiore di mezzo ettolitro;

2. Si prolunghi la distillazione oltre il termine concesso, e dopo ottenuta la quantità del prodotto dichiarato.

In tutti i casi anzidetti la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente:

a) Alla quantità e grado di forza dell'alcool o del prodotto alcoolico riscontrato, sia raccolto nei recipienti, sia deviato in qualsivoglia apparecchio, vaso od altro;

b) Alla quantità e ricchezza alcoolica delle materie riscontrate nei vasi di preparazione, o negli apparecchi di distillazione, di rettificazione e di trasformazione.

Art. 93. Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente regolamento sarà punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Art. 94. L'azione per le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 95. Quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, e prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000, decide l'intendente di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il prefetto della provincia.

Se supera lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 96. Il processo verbale per le contravvenzioni si compila presso l'Agenzia delle imposte nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, con le norme dell'articolo 90 del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 97. Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite a' termini dell'articolo 91 del preaccennato regolamento doganale. Però la quota assegnata al ricevitore della Dogana sarà ripartita in parti eguali tra il contabile incaricato della contabilità e della riscossione della multa e l'agente delle imposte che ha compilato il processo verbale.

TITOLO XI.

Disposizioni diverse.

Art. 98. Per le fabbriche esistenti all'attuazione del presente regolamento, non occorre che sieno rinnovate le denuncie. Però, tanto le denuncie esistenti, quanto i processi verbali di verificazione, devono essere completati in armonia con le disposizioni dell'art. 1 del presente regolamento.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di questo stesso regolamento, le fabbriche di 1ª categoria devono poi essere poste nelle condizioni volute dagli articoli 10 al 13.

Art. 99. Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'accesso deve essere limitato alle porte strettamente necessarie all'esercizio dello stabilimento. Inoltre devono essere munite di inferriate reticolate le finestre prospicienti all'esterno.

Art. 100. Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, la finanza deve tenere speciali registri per annotarvi:

a) La produzione ed il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento delle materie alcooliche;

b) Il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento delle materie prime alcoolizzabili;

c) Il movimento di entrata, di uscita e di consumo del cereale estero introdotto.

I fabbricanti devono somministrare ai delegati tutte le informazioni che questi richiedessero, e prestare la loro opera affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Una volta almeno ogni bimestre sarà proceduto, in concorso del fabbricante, all'inventario reale delle materie alcooliche ed alcoolizzabili giacenti in fabbrica, esperimentando, occorrendo, anche la ricchezza delle miscele, e redigendone apposito processo verbale.

Art. 101. Con istruzioni Ministeriali saranno dettate le norme per la pratica applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA A

per la riduzione del peso degli spiriti importati dall'estero in misure di capacità.

Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri
30	1,0355	66	1,1106
31	1,0368	67	1,1136
32	1,0381	68	1,1153
33	1,0394	69	1,1196
34	1,0408	70	1,1227
35	1,0423	71	1,1259
36	1,0438	72	1,1290
37	1,0452	73	1,1324
38	1,0468	74	1,1357
39	1,0484	75	1,1391
40	1,0501	76	1,1425
41	1,0519	77	1,1460
42	1,0536	78	1,1496
43	1,0555	79	1,1531
44	1,0574	80	1,1567
45	1,0593	81	1,1605
46	1,0613	82	1,1643
47	1,0634	83	1,1682
48	1,0654	84	1,1722
49	1,0676	85	1,1762
50	1,0697	86	1,1804
51	1,0719	87	1,1845
52	1,0742	88	1,1889
53	1,0765	89	1,1934
54	1,0788	90	1,1982
55	1,0813	91	1,2031
56	1,0838	92	1,2080
57	1,0862	93	1,2133
58	1,0887	94	1,2186
59	1,0913	95	1,2243
60	1,0940	96	1,2303
61	1,0966	97	1,2367
62	1,0994	98	1,2435
63	1,1022	99	1,2491
64	1,1050	100	1,2583
65	1,1077		

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA B

per la determinazione della tara sulle botti e sui caratelli.

Categoria delle botti o caratelli	PESO LORDO delle botti o caratelli ripieni di liquido — Chilogrammi	GRADO ALCOOLICO DEL LIQUIDO contenuto nelle botti o caratelli					
		oltre i 90°	meno di 90° fino ad 80°	meno di 80° fino a 70°	meno di 70° fino a 60°	meno di 60° fino a 40°	meno di 40°
		Tare percentuali					
1	Fino a 100 . .	19,50	18,90	18,40	18,00	17,50	17,10
2	Da 101 a 150	19,00	18,40	18,00	17,50	17,10	16,60
3	Da 151 a 200	18,50	17,90	17,50	17,10	16,60	16,20
4	Da 201 a 300	17,50	17,00	16,50	16,10	15,70	15,20
5	Da 301 a 400	17,00	16,50	16,00	15,60	15,20	14,80
6	Da 401 a 550	16,00	15,50	15,00	14,60	14,20	13,80
7	Da 551 a 700	15,00	14,50	14,10	13,70	13,30	13,00
8	Oltre i 700 . .	14,50	14,00	13,70	13,30	13,00	12,60

Le tare indicate nel presente prospetto valgono per le botti o caratelli cerchiati in ferro.

Per le botti o caratelli cerchiati in legno e ferro, o solo in legno, le tare indicate nel presente prospetto si diminuiranno del 15 per cento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il N. 244 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 dell'allegato *B* della legge del 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Industria e Commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'articolo 3 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *B*, che concede la restituzione di metà della tassa sullo spirito adoperato come materia prima ad uso industriale, è applicato alle industrie della fabbricazione dei saponi di glicerina, della produzione della enocianina, della fabbricazione dell'aceto e della fabbricazione dell'etere solforico.

Art. 2. Per godere della restituzione di cui all'articolo precedente, il fabbricante deve presentarne domanda all'Intendenza di finanza della provincia, indicando l'ubicazione della fabbrica, ed il modo col quale lo spirito viene adoperato.

Ricevuta la domanda, l'Intendenza la comunica all'ufficio tecnico di finanza, onde provveda alla visita della fabbrica, compilandone processo verbale, sul quale deve essere indicato il metodo di produzione, la produttività media mensile della fabbrica ed il percento in alcool che viene adoperato.

Art. 3. Per le fabbriche di saponi di glicerina, di aceto e di etere solforico, lo spirito che si adopera come materia prima deve essere adulterato e custodito in apposito locale della fabbrica, a cura e spese del fabbricante e sotto la vigilanza degli agenti di finanza.

L'adulterazione si effettua mescolando allo spirito che non segni meno di 90° dell'alcoolometro centesimale:

a) Pei saponi di glicerina, il 10 0[0 di alcool metilico a 88° dello stesso alcoolometro;

b) Per l'aceto, il 3 0[0 di acido acetico, od il 15 0[0 di aceto concentrato;

c) Per l'etere solforico, il 10 0[0 di acido solforico concentrato a 66° Beaumé.

Prima di effettuare l'adulterazione occorre farne dichiarazione scritta all'ufficio tecnico di finanza, il quale delega un suo ingegnere per assistere alle operazioni, e compilare analogo processo verbale in concorso del fabbricante. Nel processo verbale saranno accertati, oltre la qualità e quantità della materia impiegata per l'adulterazione, anche la quantità ed il grado di forza dello spirito innanzi e dopo l'adulterazione.

La dichiarazione per l'adulterazione dell'alcool non può essere presentata dalle fabbriche che al più una volta al mese, ed in ogni caso non potrà comprendere quantità inferiori ad un ettolitro.

Uno degli originali del processo verbale dell'eseguita adulterazione, munito dell'attestazione dell'impiego dello spirito adulterato, varrà al fabbricante per ottenere, col tramite della Intendenza di finanza, la restituzione di metà della tassa di fabbricazione.

Art. 4. Per le fabbriche di cui all'articolo precedente è inoltre obbligatoria la tenuta di un registro, che ponga in evidenza:

a) La quantità e qualità dello spirito adulterato introdotto in magazzino;

b) La quantità e qualità dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;

c) La quantità del prodotto giornaliero della fabbrica;

d) La quantità e destinazione dell'istesso prodotto esportato dalla fabbrica.

La quantità di spirito adulterato impiegato, in rapporto al prodotto ottenuto, deve corrispondere approssimativamente alle proporzioni fissate nel verbale di verificazione, e per i saponi di glicerina non deve in ogni modo superare il 25 0[0 in peso del sapone prodotto a base di spirito. Al quale uopo l'ufficio tecnico di finanza avrà facoltà di procedere all'inventario della fabbrica in rapporto al registro, prima di rilasciare l'attestato di cui nell'articolo precedente.

Non è permesso di estrarre dalle fabbriche alcuna quantità di spirito adulterato, come non è permesso di tenere nelle fabbriche di aceto apparecchi coi quali sia possibile la distillazione, la rettificazione o la trasformazione dello spirito.

Art. 5. Per le fabbriche di enocianina, la restituzione di metà della tassa è conteggiata sulla quantità di spirito consumata nella preparazione del detto prodotto. Al qual uopo le fabbriche sono sottoposte alla sorveglianza permanente degli agenti della finanza, onde accertare, mediante la misurazione diretta, la quantità e il grado di forza dello spirito impiegato per la infusione delle vinaccie, e la quantità e grado di forza dello spirito residuato dalla distillazione per la preparazione della enocianina. La differenza in meno fra queste due quantità, dedotto il 5 per cento per lo spirito rimasto nelle vinaccie torchiate, costituirà la base per la restituzione della metà della tassa, alla quale restituzione si provvede sopra domanda del fabbricante inoltrata all'Intendenza di finanza, e corredata del corrispondente attestato dell'ufficio tecnico finanziario.

Art. 6. La distillazione dell'alcool per la estrazione della enocianina deve essere fatta con apparecchi esclusivamente a ciò destinati. Per l'accertamento della quantità, lo spirito deve essere raccolto in un recipiente graduato in sicura comunicazione con l'apparecchio di distillazione, salvo la facoltà dell'Amministrazione di sostituirvi il misuratore meccanico.

Art. 7. Nelle fabbriche di enocianina gli agenti incaricati della vigilanza permanente devono tenere un registro di carico e di scarico, onde annotarvi di mano in mano che vengono eseguite le operazioni, lo spirito che viene adoperato, e quello che è ricavato dopo la distillazione.

Art. 8. Ogni infrazione ai vincoli stabiliti dal presente decreto per avere diritto al beneficio della restituzione di metà della tassa, e ogni qualsiasi tentativo di sottrarre lo spirito per adoperarlo ad altri usi che non a quelli cui si riferisce la concessione, produrranno la decadenza dal beneficio della restituzione, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero applicabili.

Art. 9. Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1881, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1881.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *il Guardasigilli*: Zanardelli.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione del 3 agosto 1880:

Cannavina cav. Luigi, consigliere di Corte d'appello, lire 6375.
Neri Luisa, figlia nubile di Gaspare, lire 215.
Obiglio Marianna, vedova di Garberoglio cav. Biagio, indennità lire 6000.
Ceri cav. Augusto, ispettore di sicurezza pubblica, lire 2200.
Cantarelli Pietro, portalettere, lire 960.
Caredda Antonio, cancelliere di Pretura, lire 1134.
Fabiaschi Ugo, usciere, lire 800.
Santini cav. Gaudenzio, consigliere di Corte d'appello, lire 4533.
Spano Giovanni Agostino, viceispettore nelle Poste, lire 1516.
Tomei-Albiani Carolina, vedova di Masini comm. Giovanni, lire 1568.
Beù Bonifacio, spazzino, lire 537.
Viel Giuditta, vedova di Giacomo Viel, lire 207 33.
Longarelli Giuseppe, inserviente, lire 588.
Braccio Giuseppe, giudice di Tribunale, lire 2723.
Pighetti Giovanni Maria, direttore nelle Poste, lire 2666.
Grandi Ester, vedova di Serra Carlo, indennità lire 2400.
Pomar Nicolò, ufficiale alle visite, lire 1926.
Rossi Ignazio, contabile nell'Amministrazione carceraria, indennità lire 2844.
Guglielmini Ceresa Giuseppe, vicecancelliere di Tribunale, indennità lire 1283.
Giannotti Nello, orfano di Adolfo, indennità lire 1100.
Toesca Lorenzo, brigadiere doganale, lire 630.
Avico Rosa Mª Giovanna, vedova di Pezzetti Francesco Felice, indennità lire 2250 — A carico dello Stato lire 1369 93 — A carico delle Ferrovie A. I. lire 880 07.
Capurro Francesco, vicecancelliere aggiunto di Tribunale, indennità lire 1466.
Ducco o Duc Giuseppe, istitutore nel Convitto Nazionale Longone in Milano, indennità lire 1400.
Petrucci Teresa, vedova di Giannocchi Augusto, lire 524 66.
Liviero Filomena, vedova di Vincenzo Cimmaruta, lire 218 — A carico dello Stato lire 62 65 — A carico del Municipio di Napoli lire 155 35.
Fiorini Antonio, bidello di Liceo, lire 585.
Patrizi cav. Temistocle, ricevitore doganale, lire 2970.
Pugina Errico, inserviente del Genio civile, lire 480.
Baglietto Ignazio, esattore delle imposte, lire 2074.
Biagini Margherita, vedova di Eugenio Tempestini, lire 666 66 — A carico dello Stato lire 230 78 — A carico del comune di Firenze lire 82 94 — A carico del comune di Pisa lire 352 94.
Mondragoni Vincenzo, soldato, lire 300.
Zannetti Diomede, soldato, lire 300.
Sorrentino, Mª Antonia, vedova di Carlo Paolicelli, lire 110.
Chiaiese Francesca, vedova di Giuseppe De Pilato, lire 181 66.
Cordiglia Anna, vedova di Filippo Caracciolo, lire 340.
Barbanti Giovanna, vedova di Gaetano Marelli, provvigione giornaliera centesimi 51.
Voena Francesco Antonio, cancelliere, lire 1260.
Tutino Ermenegilda, figlia nubile di Andrea, lire 340.
Bagna Carlo, vicebrigadiere nei carabinieri, lire 475.
Bassi Giuseppe, tenente, lire 1250.
Ranco Camillo, tenente, lire 1500.
Ponti Angela, vedova di Lucignani Sebastiano, lire 86.
Milani Carolina, vedova di Francesco Lampugnani, provvigione giornaliera, lire 0 47.
Campedel Bernardo, muratore, lire 513 81.
Cardelli Vincenza, orfana di Domenico, lire 195 — A carico dello Stato lire 57 54 — A carico del comune di Roma lire 137 46.
Andreoni Lucia, vedova di Raffaele Norchi, lire 600 — A carico dello Stato lire 401 85 — A carico del municipio di Lucca lire 56 61 — A carico del municipio di Pisa lire 141 54.
Costa-Barbè Giovanni Battista, brigadiere doganale, lire 420.
Girardi Marcellina e Concetta, figlie nubili di Carlo Mauro, lire 170.
Amato Aurora, vedova di Vaccaro Giuseppe, lire 204.
Cipollini Anna, vedova di Cesare Bassoli, lire 244 91.
Soldano Carlo, brigadiere doganale, lire 630.
Bottone Salvatore, id., lire 720.
La Torre Michele, orfano di Andrea, lire 210.
Sergent Luisa, vedova di Antonio Cardella, lire 566 66.
Morero Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1120.
Magro Concetta, vedova di Giarratana Paolo, lire 90.
Demontis Salvatore, guardia forestale, indennità, lire 750.
Bosearini Filomena, vedova di Lenci Gaetano, lire 32 36.
Vigo Lorenzo, tenente d'artiglieria, lire 1410.
Ambrogi Paola, vedova di Giorgio Natalizi, lire 176 66.
Signetti Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 820.
Lodi Aristide, id., lire 856.
De Rosa Angelo, orfano di Pietro, lire 425.
Oricco Giovanni, vivandiere, lire 324.
Sanna Raffaele, capitano, lire 2005.
Fusari Luigi, soldato, lire 666 66.
Hazon Vincenzo, tenente, lire 970.
Baroni cav. Antonino, capitano, lire 2250.
Grassi Pietro, tenente, lire 1225.
Nebiola Giovanni, id., lire 1410.
Roggero Giulia, vedova di Monaco Giovanni, lire 279 33.
Grassino Giovanni, vivandiere, lire 222.
Santanché Luigi, capo d'ufficio di Governo, lire 1020.
Rossi Ferdinando, tenente, lire 1500.
Arimolo Mª Filomena, figlia nubile di Pasquale, lire 51.
Martino Giuseppa, vedova di Mazzara Giuseppe, lire 66 30.
Errico Anna, vedova di Senia Gaetano, lire 81 60.
Dal Tedesco Maria, vedova del cav. Francesco Carpi, lire 1244 33.

Con deliberazione dell'11 agosto 1880:

Palli Giuseppa, vedova di Troise Vincenzo, indennità lire 5333.
Leone-Mensa Giacomo, usciere, lire 870.
Benigni Caterina, vedova di Bellisario Giovanni, lire 732.
Ceppari Augusto, tenente contabile, lire 675.
Canepa Bartolomeo, soldato, lire 533 33.
Caimmi Vincenzo, sergente, lire 415.
Marino Teresa, vedova di Bartolomeo Appendino, lire 54.
Laguri Carolina, vedova di Cesare Pellegrinelli, lire 300.
Di Paola Ascanio, sottobrigadiere doganale, lire 585.
Sivelli Severina, vedova di Michele Lucchesini, lire 800.
Papi Arcangelo, sottobrigadiere di P. S., lire 225.
Cerati Adele, Celestina e Francesca, orfane di Raffaele, lire 937 50.
Padredii Mª Angela Adelaide, vedova di Giovanni Svaldi, lire 124 32.
Sarda cav. Luigi, direttore di Dogana, lire 3422.
Ghelfi cav. Priamo o Primo, maggiore, lire 2570.
Marinzoni Maria, vedova di Pescina Domenico, lire 244 44.
Barbieri Enrica, orfana di Filippo, lire 984 20.
Fontana Gaspare, segretario nell'Amministrazione provinciale, lire 2240 — A carico dello Stato lire 694 70 — A carico della provincia di Trapani lire 1545 30.
Sanquirico Daniele, tenente, lire 1200.
Ubertino Gio. Battista, caporale, lire 620.
Quirico Giovanni, furiere, lire 565.
Simoni Felice, comune nel 10° reggimento, lire 300.
Asdà Cesare, chirurgo flebotomo, lire 1950.

Bonino cav. Giorgio, capitano, lire 2250.
Di Stefano Alessandra, vedova di Angelo Gabriele D'Andrea, lire 240.
Bullo Innocente, cannoniere, lire 360.
Biagini Antonietta, vedova di Antonio Ferrari, lire 340.
Meschini Luigi, guardia doganale, lire 540.
Veronesi Orazio, soldato, lire 300.
Isolabella Francesco Antonio, soldato, lire 533 33.
Fabbrini Vincenzo, volante di strada nell'Amministrazione del dazio consumo di Pisa, lire 1580 17 — A carico dello Stato lire 120 76 — A carico del Municipio di Pisa lire 1459 41.
Raibaldi Angela Mª, vedova di Cuneo Giuseppe, lire 393 33.
Cuneo Stefano, orfano del suddetto, lire 131 11.
Vinelli Ferdinando, ufficiale di porto, lire 2376.
Desideri Barbara, vedova di Botti Evaristo, lire 155.
Pagano Letterio, caporale, lire 533 33.
Cicotti Raffaele, aiutante sottufficiale, lire 500.
Giunta Salvatore, 2° sergente, lire 415.
Poletti Pasquale, sergente furiere, lire 415.
Trovatello Severo Serafino, sergente, lire 753 33.
Surrentino o Sorrentino D'Afflitto Giuseppa, figlia nubile di Gennaro, lire 765.
Pagnotti Emidio, soldato volontario, lire 300.
Ponzeveroni Giovanna, vedova di Palomba cavaliere Gaetano, lire 1463 66.
Pensosi Mª Angela, vedova di Del Bello Domenico, e Del Bello Teresa, orfana del suddetto, lire 207 48.
Pomelli Barbara, vedova di Donelli Pietro, indennità lire 1666.
Amoroso Elisabetta, vedova di Bertinatti Andrea, indennità lire 3666.
Frisoni Elisabetta, orfana di Domenico, lire 359 74.
Bongiovanni Giovanni, brigadiere doganale, lire 630.
Punzo Raffaele, guardia carceraria, indennità lire 816.
Mazza cav. Girolamo, tenente, lire 1125.
Della Casa Geltrude, vedova di Gazzarini Andrea, lire 200.
Montanari Lavinia, vedova di Manzieri Alessandro, lire 552 33.
Mingarelli Cleonilde, vedova di Grossi Cesare, lire 538 33.
Bogetti Giovanni Battista, contabile, lire 2020 — A carico dello Stato lire 505 12 — A carico della Cassa delle Ferrovie Alta Italia lire 1514 88.
Gamberini Errichetta, custode, lire 400.
Forneri Natalina, orfana di Filippo, lire 548 25.
Vassallo Giacomo, ff. di guardia canali (Cavour), lire 525.
Bonsignore Grazia, vedova di D'Amore Giuseppe, lire 320.
Tamagno Lorenzo, guardia carceraria, lire 490.
Casari Clorinda Rosa, vedova di Pietro Tubertini, indennità lire 2310.
Esposito Maria, vedova di Francesco Cristiano, indennità lire 1440 — A carico dello Stato lire 295 55 — A carico del Municipio di Napoli lire 1144 45.
Di Prete Alessandro, guardia forestale, lire 640.
Lenzi Ferdinando, id., lire 720.
Bonolis cav. Luigi, ispettore di S. P., lire 2030.
Marzapani Raffaele, vicecancelliere, lire 880.
Comitini Salvatore, cancelliere, lire 1536.
Del Medico Angiolo, usciere di Pretura, indennità lire 305.
Borghi Beatrice, vedova di Giuseppe Palazzi, id. lire 800.
Bertotti Giuseppe, brigadiere doganale, lire 630.
Fiorini Agatope, vedova di Benedetti Raffaele, e Benedetti Edvige, Anna e Luigi, orfani del suddetto, lire 368.
Belli Emilio Antonio, ufficiale di porto, indennità lire 4000.
Aldega Laura e Beatrice, figlie nubili di Andrea, lire 71 66.
Pavia Carlo, cancelliere di Tribunale, lire 2112.
Tesorini Giuseppa, vedova di Volonteri o Volontè o Volontario Giacomo, lire 150.
Canziani Michelina, vedova di Pasi Errico, indennità lire 2125.
Oro Salvatore, direttore nell'Amministrazione delle carceri, id. lire 5250.
Giordano Carolina, vedova di Rossi Lorenzo, id. lire 3431.
Passano Marcella, vedova di Bensa dottor Antonio, lire 666 66.
San Romè Giacomo, delegato di S. P., lire 1760.
Ibba Giovanni, ufficiale nelle Capitanerie di porto, lire 1516.
Bonardi Ferdinando, vicecancelliere aggiunto, lire 1296 30.
Motta Pietro, tenente, lire 1350.
Lamanta Mario, capitano, lire 2215.
Ancarani Egidio, tenente, lire 1125.
Barry Clotilde, vedova di Codemo Bartolomeo, lire 864 20.
Marmaglio Bartolomeo, sottobrigadiere doganale, lire 221.
Bolsi Luigi, guardia campestre, lire 446 78 — A carico dello Stato lire 22 57 — A carico dei Depositi comunitativi parmensi lire 424 21.
Erba Costantino, controllore di privative, lire 1706.
Rocca Carlo, sottocapo guardiano carcerario, lire 768.
Preda Antonia Luigia, maestra di scuole elementari, lire 512.
Bordini Stefano, guardia di P. S., lire 192.
Cottignola o Cottignoli Cesare, soldato, lire 300.
Mattu-Salis Antonio, cancelliere di Pretura, lire 1440.
Lucci Achille, capitano, lire 2215.
Griotti Gio. Battista, tenente, lire 1225.
Tiberti Simone, guardia doganale, lire 585.
Rizzoli Alessandro, id., lire 405 60.
Mei Giuseppe, id., lire 192.
Boatti Pietro, id., lire 540.
Masino Giuseppe, sottobrigadiere id., lire 421 20.
Arini Alessandro, id. id., lire 390.
Collioli Giuseppe, id. id., lire 630.

Con deliberazione del 18 agosto 1880:

Mezzacapo Gabriele, giudice, lire 3360.
Gidoni Luigi, computista, lire 1500.
Seminario Angela, vedova di Magistris o De Magistris Giuseppe, lire 406.
Scavalli-Borgia Annunziata, figlia nubile di Teofilo — Dal 5 gennaio 1869 al 29 ottobre 1879, giorno della morte della madre, lire 45 15 — Dal 30 ottobre 1879 in poi lire 29 97.
Minini Orsola, vedova di Marsi cav. Pietro, lire 1351.
Dell'Aquila Gerolama, vedova di Ponzi Valerio, e Ponzi, orfani del suddetto, lire 526 72.
Tagliarini Antonio, sottobrigadiere di P. S., lire 522.
Pastore Antonio, ufficiale d'ordine (Eredi), lire 1551 — A carico dello Stato lire 1541 70 — A carico della provincia di Benevento lire 9 30.
Savoia Mª Veneranda, vedova di Pastore Antonio, lire 517 — A carico dello Stato lire 513 90 — A carico della provincia di Benevento lire 3 10.
Cedrini Gugnoni Ascanio, sottotenente, lire 1000.
Caputo Rosa, vedova di Di Francesco Francesco, lire 382 50.
Alfano Luigi, maestro nel Collegio di musica in Palermo, indennità lire 855.
Cannada Giuseppe, sottobrigadiere doganale, lire 195.
Tagliarini Antonio, sottobrigadiere di sicurezza pubblica, lire 675.
Sicardi comm. Luigi, consigliere nell'Amministrazione provinciale, lire 3466.
De Felice Alfonsa e Mª Vincenza, orfane di Francesco, lire 306.
Marola Mª Raffaela, vedova di conte Nicola, lire 129 87.
Barberis Angiolina, ved. di Piccinino Felice, indenn. lire 3555.
Bellia Giuseppe, portiere, lire 286.
Pitrè Francesco, marinaro di porto, lire 486.
Gucci Salvatore, sostituto cassiere, lire 1733 33 — A carico dello

Stato lire 48 52 — A carico del comune di Siena, lire 104 16 — A carico del comune di Pisa lire 1580 65.
Sigalini Caterina, vedova di Prestini Giovanni, lire 384.
De Barbieri Ferdinando, vicedirettore di scuole tecniche, indennità lire 2450.
De Gennaro Vincenzo, guardia carceraria, indennità lire 875.
Del Console o Del Consolo Vincenzo, portiere, indennità lire 312.
Capuano Rosa, vedova di Capobianco cav. Raffaele, lire 1179 33.
Tremolada Angela Teresa, vedova di Cazzaniga Andrea, lire 200.
Valsini Giuseppa, vedova di Alessandro Ferri, lire 364 66.
Delorenzi Giovanni Battista, capostazione, lire 1320 — A carico dello Stato lire 592 95 — A carico delle Ferrovie Alta Italia lire 727 05.
Dianin Antonio, guardia doganale, lire 390.
Soncini Giovanna, vedova di Cavallina Lino, lire 743 66.
Viscardi Giuseppa, vedova di Damiani Errico, lire 642 60.
Demuro Pietro, ufficiale d'Intendenza, lire 1643.
Giordani Mª Luigia, vedova di Zanfi Antonio, lire 141 22.
Mazza Pietro, guardia forestale, indennità lire 600.
Cossu Felicita, vedova di Mossa Rocco, lire 515 33.
Orlando Giovanni, cancelliere, lire 1536.
Barbini Luigia, vedova di Frezza Attilio, lire 503.
Palmas Giovanni, guardia forestale, indennità lire 1150.
Tellini Carlotta, vedova di Zanobetti Artidoro, lire 282 50.
Gorini Eliseo, soldato, lire 666 66.
Roda Luigi, capitano, lire 2075.
Brunamonti cav. Domenico, capitano, lire 2250.
Salvi Mariano, orfano di Eugenio, lire 186 66.
Ungaro Daniele, delegato di S. P., indennità lire 4266.
Beretta Mª Antonia, vedova di Ambrogio Capriata, lire 354 48.
Ferrati comm. Camillo, professore di Università, lire 4406.
Coggi Mª Vittoria, vedova di Peruzzi Mariano, lire 65 79.
Peruzzi Cataldo, orfano del suddetto, lire 65 45.
Bradi Antonio, marinaro di porto, indennità lire 750.
Palmieri Giovanni, cancelliere di Pretura, lire 1111.
Manfredi Domenico, usciere, lire 800.
Trezzi Giovanni, brigadiere doganale, lire 224.
Lo Curzio Gio. Battista, commissario di dogana, lire 2529.
Gasparini Carlo, guardia forestale, indennità lire 800.
Rumbolo Gerolamo, ufficiale alle scritture, lire 1488.
Morra Luigi, capo usciere, lire 1152.
Parisotto Antonio, guardia forestale, indennità lire 600.
Tarantini Marianna ed Aurora, orfane di Ferdinando, lire 204.
Calza Luigia, vedova di Faccioli Ludovico, lire 432 10.
Del Furia Ferdinando, cancelliere, lire 1536.
Galli Angelo, ufficiale alle scritture, lire 1184.
D'Onofrio Maria Felicia, vedova del cav. Luigi Cavalieri, lire 985 33.
Magnaghi Carlo, guardia doganale, lire 360.
Ovidi Federico, brigadiere di S. P., lire 250.
De Barbieri Geronima, vedova di Gambaro Vincenzo, lire 165.
Decherchi Mª Giuseppa, vedova di Melis Giovanni, lire 450.
Legrand Giustina, vedova di Salvatore Tocco, lire 136.
Lessa o Sessa Luisa, vedova di Salvatore Colella, lire 100.
Morò o Murò Matteo, guardia doganale, lire 585.
Maderni o Maderno Alessandrina, vedova di Cardi-Cigoli Alessandro, lire 672.
Novello Regina, vedova di Francesco Tagliapietra, provvigione giornaliera centesimi 25.
Chiarini-Cocchiarelli Elisabetta, figlia nubile di Flavio, lire 510.
Gentili Anna, vedova di Manduchi Cesare, e Manduchi Gaudenzio ed Augusto, orfani del suddetto, lire 196 38.
Fedeli Eugenia, vedova di Cavalieri Filippo, lire 408 33.
Assalini Luigia, vedova di Assalini cav. Francesco, lire 1333 33.
Maffei Alessandro, guardia doganale, lire 204.
Manzi Baldassare, maggiore medico, lire 3060.
Garino cav. Alberto, colonnello, lire 4640.
Antonioli Pietro, tenente, lire 1275.
Coda Pietro, capitano, lire 2250.
Antonini Antonio, viceconservatore d'Archivio notarile, lire 1823.
Carotti Augusto, soldato, lire 300.
Garritano cav. Vincenzo, capitano, lire 2250.
Bailetti o Baioletti Giuseppe, guardia di sicurezza pubblica, lire 180.
Mascanzoni Olimpia, vedova di Antonio Govoni, lire 164 02.
Stefanini Teresa vedova di Priotti Carlo, lire 90.
Priotti Giuseppe, e Mª Natalina, orfani del suddetto, lire 90.
Allara Alessandra, Adriana ed Adolfo, figlie di Agostino, lire 750.
Andreoletti Angelo, maggiore, lire 2850.
Sartorini-Benedetti Giuseppe, luogotenente, lire 1125.
Del Greco Maria, vedova di Salati Antonio, lire 378 93.
Projetti Bernardino, soldato, lire 300.
Basso Gio. Battista, soldato, lire 533 33.
Gandolfi Lelia Francesca, vedova di Nestore Bottazzi, lire 408 33.
De Simone Francesco, sergente, lire 753 33.
Bonocchi Pietro, guardia doganale, lire 660.
Castaldo Simmaco, guardia doganale, lire 540.
Gifone o Gifuni Giuseppe, brigadiere doganale, lire 420.
Salvai Simone, soldato, lire 300.
Cabras Tommaso, capitano, lire 997 44.
Balbo Angela, vedova di Bellini Antonio, lire 200.
De Michelis cav. Carlo, capitano, lire 2250.
Lazzari Giuseppe, tenente, lire 1200.
Canova Giovanni, tenente, lire 1200.
Pennacchietti Augusto, capitano, lire 1970.
Bellisai Dionisio, furiere maggiore, lire 530.
Sasia Giovanni, tenente, lire 1440.
Testori Pietro, id., lire 1440.
De Prosperis Maria, vedova di Lorenzo Collarullo, lire 124 66.
Morgante avv. Luigi, procuratore legale dell'Ospedale della Consolazione in Roma, lire 129.
Morgante Luigi, procuratore legale dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma, lire 129.
Perdon Isabella, vedova di Ruetta Antonio, provvigione giornaliera cent. 25.
Zorze cav. Cesare, presidente di Tribunale, lire 4000.
Buscaroli Anna Maria, vedova di Francesco Sangiorgi, lire 226 72.
Costantino Emilia, orfana del comm. Pietro, lire 1147 50.
Gulino Giuseppe, guardia doganale, lire 540.
Filighera Luigi, soldato, lire 300.
Silvestri Maria, figlia nubile di Antonio, lire 159 60 — (*NB.* Dal 10 febbraio al 5 aprile 1880 lire 79 80; dal 6 aprile 1880 come sopra.)
Milani comm. Gio. Battista, maggior generale, lire 6500.
Natile o Nadile Francesco, appuntato di sicurezza pubblica, lire 200.
Buonocore Gregorio, commesso nell'Amministrazione dei tabacchi, lire 1320.
Ponzano Giuseppe, contabile principale, lire 1666.
Veneti Virginia ed Adele, orfane di Gregorio, lire 646.
Cesareo Giuseppe, agente delle imposte, lire 2775.
Rivellini Gio. Battista, giudice di Tribunale civile, ind. lire 5750.
Orsini Giuseppe, applicato nella Amministrazione carceraria, lire 937.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.